



FONDAZIONE ITS MAKER ACADEMY

Sede Legale in Bologna, Via Bassanelli n. 9/11

MAPPATURA DELLE AREE ED ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla “Responsabilità Amministrativa delle Imprese”

Il presente “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (“Modello”) di FONDAZIONE ITS MAKER ACADEMY è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Esso è stato originariamente adottato dalla Fondazione con delibera della Giunta Esecutiva successivamente ratificata dal Consiglio di Indirizzo e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte dell’attuale Consiglio di Amministrazione e dell’Organismo di Vigilanza.

Il “Modello” rappresenta il riferimento gestionale diretto atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Fondazione.

E' vietata la riproduzione e l'utilizzo anche parziale del presente documento se non espressamente autorizzato dai suoi autori.

INDICE

1. La tipologia dei reati contemplati nel Decreto e applicabilità alla Fondazione ITS MAKER ACADEMY pag. 3
 2. La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione contemplati nel Decreto pag. 8
 3. La tipologia dei reati societari contemplati nel Decreto pag. 12
 4. La tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro contemplati nel Decreto pag. 17
 5. La tipologia dei reati informatici contemplati nel Decreto pag. 18

1. La tipologia dei reati contemplati nel Decreto e applicabilità alla FONDAZIONE ITS MAKER ACADEMY

Rif. D.lgs. 231/01	Fonte	Reato	Applicabilità	Rischio di Commissione
Art. 24 Reati commessi nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 316-ter c.p.	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	Si	Alto
Art. 24 Reati commessi nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 316-bis c.p.	Malversazione in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Si	Medio
Art. 24 Reati commessi nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 640 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee	Si	Basso
Art. 24 Reati commessi nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Si	Basso
Art. 24 Reati commessi nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 640-ter c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Si	Basso
Art. 24 Reati commessi nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture	Si	Medio
Art. 24 Reati commessi nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 353 c.p.	Turbata libertà degli incanti	Si	Basso
Art. 24 Reati commessi nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 353 bis c.p.	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)	Si	Basso
Art. 25 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 317 c.p.	Concussione	Si	Basso
Art. 25 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 318 c.p.	Corruzione per un atto d'ufficio	Si	Basso
Art. 25 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 319 c.p.	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio	Si	Basso
Art. 25 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 319-ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari	Si	Basso
Art. 25 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 319-quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Si	Basso
Art. 25	Art. 320 c.p.		Si	Basso

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione		Corruzione di una persona incaricata di pubblico servizio		
Art. 25 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione	Si	Basso
Art. 25 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 322 bis c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	No	n/a
Art. 25 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 346 bis c.p.	Traffico di influenze illecite	Si	Basso
Art. 25 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 314 comma 1	Peculato	Si	Basso
Art. 25 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Si	Basso
Art. 25-ter Reati Societari	Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali	Si	Medio

Rif. D.lgs. 231/01	Fonte	Reato	Applicabilità	Rischio di Commissione
Art. 25-ter Reati Societari	Art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate	No	n/a
Art. 25-ter Reati Societari	Art. 2621 bis c.c.	Fatti di lieve entità	Si	Medio
Art. 25-ter Reati Societari	Art. 2625 c.c.	Impedito controllo	Si	Medio
Art. 25-ter Reati Societari	Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti	Si	Medio
Art. 25-ter Reati Societari	Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Si	Medio
Art. 25-ter Reati Societari	Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Si	Medio
Art. 25-ter Reati Societari	Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Si	Medio
Art. 25-ter Reati Societari	Art. 2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interesse	Si	Medio
Art. 25-ter Reati Societari	Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale	Si	Medio
Art. 25-ter Reati Societari	Art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Si	Basso
Art. 25-ter Reati Societari	Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati	Si	Basso
Art. 25-ter Reati Societari	Art. 2635 bis c.c.	Istigazione alla Corruzione tra privati	Si	Basso
Art. 25-ter Reati Societari	Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea	Si	Basso
Art. 25-ter Reati Societari	Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Si	Medio
Art. 25-ter Reati Societari	Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio	No	N/a
Art. 25-ter Reati Societari	Art. 54 Dlgs. 19/23	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	No	N/a
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Si	Basso
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 615-quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Si	Basso
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 617-quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Si	Basso
Art. 24-bis	Art 491 bis c.p.	Documenti Informatici	Si	Medio

Delitti informatici e trattamento illecito di dati				
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 640 quinques c.p.	Frode informatica del certificatore di firma elettronica	No	n/a
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	No	n/a
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 629 comma 3 c.p.	Estorsione informatica	Si	Basso

Rif. D.lgs. 231/01	Fonte	Reato	Applicabilità	Rischio di Commissione
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 617- quinques c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Si	Basso
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 635-bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Si	Basso
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 635-ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Si	Basso
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 635-quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Si	Basso
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 635- quinques c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Si	Basso
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 640- quinques c.p.	Frode informatica del certificatore di firma elettronica	Si	Basso
Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 c.p.	Ricettazione	No	n/a
Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648-bis c.p.	Riciclaggio	No	n/a
Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 ter 1 c.p.	Autoriciclaggio	No	n/a

provenienza illecita nonché autoriciclaggio				
--	--	--	--	--

Rif. D.lgs. 231/01	Fonte	Reato	Applicabilità	Rischio di Commissione
Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648-ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	No	n/a
Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Legge 22 aprile 1941 n. 633	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Si	Medio
Art. 25-septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p.	Omicidio Colposo	Si	Alto
Art. 25-septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose	Si	Alto

Legenda

Rischio di commissione	
Alto	Attività sensibile al dettato normativo
Medio	Attività sensibile al dettato normativo, ma poco reiterata e/o ben monitorata
Basso	Attività solo potenzialmente sensibile al dettato normativo

Tutti i reati applicabili al contesto di riferimento sono descritti nelle parti speciali.

2. La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione contemplati nel Decreto di interesse rispetto all'attività della Fondazione.

Viene di seguito fornita una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, per i quali è stato riscontrato un potenziale rischio di commissione da parte degli Esponenti Aziendali a vantaggio della Persona Giuridica.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato odi altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, a differenza di quanto previsto nell'ipotesi di cui all'art. 316-bis, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità ai sensi dell'art. 316-ter c.p. è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto a favore proprio o di altri, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e, conseguentemente, da arrecare un danno, allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritieri (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

Tali fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad un altro Ente Pubblico.

Concretamente, il reato in oggetto può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa o induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un EspONENTE Aziendale della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrarre la sua attività sia in un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai propri doveri d'ufficio (ad esempio, accettare denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara di competenza di altro Ente o di altro ufficio dello stesso Ente); nel primo caso si tratta della c.d. "corruzione impropria", nel secondo di "corruzione propria".

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale servizio a cagione di uno stato di timore o di una pressione psicologica.

Pertanto, il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui l'Ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Il reato in oggetto si configura quando, un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce l'Ente a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Con questa fattispecie si richiama il reato di "concussione per induzione", e si pone nei fatti, sia per la sua collocazione nell'ambito del codice che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione. In particolare il reato trova la sua differenza dalla concussione sia per quanto attiene il soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione), che per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Dunque, proprio il possibile coinvolgimento – e quindi la punibilità – di un soggetto terzo rispetto alla pubblica amministrazione comporta i maggiori rischi per l’Ente, per effetto della non applicazione allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici (nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) del D.Lgs. n. 231/2001.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui all’articolo 319 c.p. anche all’incaricato di un pubblico servizio, nonché le disposizioni di cui all’articolo 318 c.p. alla persona incaricata di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Giova rilevare che la nozione di pubblico servizio abbraccia quelle attività pubbliche che, pur essendo sive da potestà di imperio e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni di sussidiarietà e di complementarietà rispetto a quelle del pubblico ufficiale.

Occorre inoltre tener presente che soggetti del reato possono essere anche gli stranieri che sono considerati pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio secondo la legge italiana.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli (anche in tal caso, ove si tratti di istigazione alla corruzione impropria, l’incaricato di pubblico servizio deve rivestire, nel contempo, anche la qualifica di pubblico impiegato, non necessaria nel caso di istigazione alla corruzione propria).

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)

In questo caso, le disposizioni di cui agli articoli da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma c.p. sono estese ai soggetti specificati nell’articolo 322-bis c.p..

3. La tipologia dei reati societari contemplati nel Decreto

Viene di seguito fornita una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01, per i quali è stato riscontrato un potenziale rischio di commissione da parte degli Esponenti Aziendali a vantaggio della Società.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato si configura qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e gli eventuali liquidatori della Società, con l'intenzione di ingannare i soci od il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci od al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni – la cui comunicazione è imposta dalla Legge – sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo di appartenenza, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla Società per conto di terzi, mentre è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo di appartenenza.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, ovvero una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Il reato si configura qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e gli eventuali liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Diversamente dall'art. 2621 Cod. Civ., che prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l'art. 2622 introduce nell'ordinamento un reato di evento di natura delittuosa per il fatto che, ai fini della sua configurazione, è necessario che alla condotta illecita del soggetto attivo del reato faccia seguito un danno in pregiudizio del soggetto passivo.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato in esame si concretizza quando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni medesime, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni riguardanti la predetta situazione.

La sanzione è più grave qualora la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (c.d. «reato proprio»), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società ed i suoi Dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Commettono il reato in esame gli amministratori che, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

L'illecito ha rilevanza ai fini del Decreto qualora vi sia un danno ai soci della Società.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai Soci da parte degli amministratori o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori («reato proprio»). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso dei Soci, che possono aver svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si configura qualora gli amministratori ripartiscano utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge.

Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estinguono il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori («reato proprio»).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona nel caso in cui gli Amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato è tuttavia estinto se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, ed una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i Soci possono rispondere allo stesso titolo.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza quando gli Amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori («reato proprio»).

Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)

La fattispecie si realizza allorché un amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società violi gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c., primo comma, cioè non comunichi al CdA e al Collegio Sindacale della posizione di conflitto di interesse in cui si trova, partecipando attivamente alla deliberazione inerente l'operazione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato mira a tutelare l'integrità del capitale sociale, punendo gli amministratori ed i Soci conferenti nel caso di formazione o aumento fittizio del capitale sociale mediante:

- l'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- la sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i Soci conferenti.

Non è, invece, incriminato l'omesso controllo e l'eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona nei casi in cui il liquidatore cagioni un danno ai creditori sociali per aver ripartito i beni della Società tra i soci prima ancora del pagamento dei creditori sociali stessi ovvero dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Si fa presente che il reato si estingue se prima del giudizio ai creditori venga rifiuto il danno dagli stessi patito a seguito della suddetta condotta illecita.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori della Società.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato si perfeziona nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori che – a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri – compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

Identica sanzione si applica a chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'art. 2365.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura quando un soggetto, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea (c.d «reato di evento»), allo scopo di conseguire, per sé o per gli altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, quindi può essere commesso da chiunque, anche da soggetti estranei all'Azienda.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il Decreto intende sanzionare la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e degli eventuali liquidatori di Società, ovvero di altri Enti, nonché di tutti gli altri soggetti che – in virtù delle disposizioni di Legge – sono sottoposti alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ovvero sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, in relazione a due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, circa la situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria delle Società o degli Enti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza delle preposte Autorità Pubbliche, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità di Vigilanza (2° comma).

Si precisa che:

- la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

4. La tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro contemplati nel Decreto

Viene di seguito fornita una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25–septies del D.Lgs. 231/01, per i quali è stato riscontrato un potenziale rischio di commissione da parte degli Esponenti Aziendali a vantaggio della Società.

Reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altra persona.

Costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro/i soggetto/i una lesione personale grave o gravissima.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c. p., la lesione è da ritenersi grave nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c. p., la lesione è considerata invece gravissima nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- se il fatto produce la perdita di un senso, di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- se il fatto produce la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

5. La tipologia dei reati informatici contemplati nel Decreto

Viene di seguito fornita una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01, per i quali è stato riscontrato un potenziale rischio di commissione da parte degli Esponenti Aziendali a vantaggio della Società.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. penale)

Attraverso la norma in esame, vengono represse l'accesso e la permanenza abusiva nei sistemi informatici altrui, in quanto fatto tipicamente pericoloso – secondo l'id quod plerumque accidit – per la riservatezza dei dati e dei programmi che vi sono contenuti. Per essere penalmente rilevante l'indebita introduzione (o permanenza) deve riguardare un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, intendendosi con tale espressione tutte quelle misure di protezione al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, codici di accesso alfabetici o numerici da digitarsi alla tastiera, ovvero memorizzati sulla banda magnetica di una tessera da introdurre in un apposito lettore, dati antropometrici rilevabili da un apposito sensore, ecc.).

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

La fattispecie è strutturata secondo lo schema del reato di pericolo astratto di talché sarà da escludere la sussistenza del reato ogni qualvolta oggetto di violazione sia un sistema che, pur essendo protetto da misure di sicurezza, non contenga alcun dato o programma ovvero contenga esclusivamente dati o programmi di pubblico dominio, facilmente reperibili per chiunque.

Il dolo richiesto è un dolo generico che consiste nella volontà di introdursi o di mantenersi nel sistema informatico o telematico altrui in assenza del consenso del titolare e con la consapevolezza che quest'ultimo ha predisposto misure di protezione per i dati che vi sono memorizzati. Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato è perseguitabile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma; in tal caso, è perseguitibile d'ufficio.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure

acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della Società (o anche di terzi concesse in licenza alla Società), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

L'art. 615 quater c.p. è stato introdotto al fine di rafforzare la tutela della riservatezza dei dati e dei programmi contenuti in un elaboratore, già assicurata dalla incriminazione dell'accesso e della permanenza abusiva in un sistema informatico o telematico ex art. 615 ter c.p..

La norma in esame punisce una serie di condotte prodromiche alla (possibile) realizzazione del delitto di accesso abusivo in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, e quindi pericolose per il bene giuridico tutelato attraverso l'art. 615 ter c.p..

Oggetto della condotta può essere, innanzitutto, il codice di accesso (o parola – chiave), alfabetico, numerico o alfanumerico, che, se digitato alla tastiera o altrimenti comunicato all'elaboratore (ad es. attraverso un microfono o un lettore ottico), consente l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nella memoria interna. Più in generale, può trattarsi di qualsiasi "mezzo idoneo all'accesso", come, ad esempio, una chiave che consenta l'accensione dell'elaboratore, oppure una scheda magnetica, da introdursi in un apposito lettore, sulla quale siano registrati i dati che legittimano l'utente all'accesso. Oltre agli strumenti – logici (come una password) e fisici – che consentano direttamente l'accesso ad un sistema informatico protetto, la norma menziona anche le "indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo", ossia idonee a realizzare un accesso abusivo.

E' un reato di pericolo e, in particolare, di un reato di pericolo indiretto che si consuma nel momento in cui il soggetto agente acquisisce la disponibilità del codice di accesso (o di un mezzo similare) entrando materialmente in possesso di esso, o pervenendo autonomamente alla sua individuazione, ovvero nel momento in cui viene compiuto il primo atto di diffusione o si realizza la comunicazione o la consegna a terzi di tali mezzi, o di informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione di un sistema informatico.

Per la configurazione del reato è richiesto, oltre al dolo generico – consistente nella volontà di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o mezzi simili, che si sa essere idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto, ovvero di fornire indicazioni o istruzioni utili per conseguire un tale accesso – anche il dolo specifico, caratterizzato dal fine di "procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno". Il reato è perseguibile d'ufficio.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Con l'introduzione della norma in esame, il legislatore ha voluto estendere alle comunicazioni informatiche e telematiche la tutela già apprestata per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche. La disposizione è, dunque, volta a proteggere la libertà e la riservatezza delle nuove forme di comunicazione rese possibili dalla tecnologia informatica.

La condotta punita dall'art. 617 quater c.p. può consistere, alternativamente, nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni informatiche o telematiche o nell'impedirle o interromperle. Il secondo comma prevede poi l'ipotesi della rivelazione, in tutto o in parte, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto di una comunicazione intercettata.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware).

L'impeditimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "Denial of service") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerose comunicazioni false.

Il reato è perseguitabile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma; in tal caso, è perseguitibile d'ufficio.

Installazione d'apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

L'art. 617 quinquies c.p. mira a reprimere una condotta prodromica a quella prevista dall'art. 617 quater c.p. vietando l'installazione abusiva di "apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere" comunicazioni informatiche o telematiche. Il bene giuridico tutelato è la libertà e la riservatezza delle comunicazioni realizzate con sistemi informatici.

La fattispecie presenta i connotati di un reato di pericolo concreto, dovendosi verificare – ai fini della sussistenza del reato - che l'apparecchiatura installata sia idonea ad intercettare, impedire o interrompere delle comunicazioni informatiche e sia quindi dotata di effettiva potenzialità lesiva.

Il dolo richiesto è un dolo generico, che consiste nella volontà di installare apparecchiature delle quali si conosce l'attitudine ad intercettare, impedire o interrompere delle comunicazioni che provengono o che sono dirette ad un sistema informatico oppure intercorrenti tra più sistemi informatici.

Il reato è aggravato qualora ricorra una delle circostanze previste dal quarto comma dell'art. 617 quater c.p.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

La norma in esame è stata introdotta al fine di soddisfare nuove esigenze di tutela affiorate con la diffusione della tecnologia informatica; era infatti emersa nella prassi la difficoltà di ricondurre alla nozione tradizionale di "cosa" prevista dall'art. 635 c.p. i dati ed i programmi informatici, stante la loro particolare natura incorporea.

L'art. 635 bis c.p. non si limita, tuttavia, ad ampliare ed integrare la norma sul danneggiamento ma predisponde una tutela rafforzata di tutti i beni informatici, prevedendo un trattamento più rigoroso, sia sotto il profilo sanzionatorio che per il regime di procedibilità.

Oggetto di danneggiamento può essere, innanzitutto, un sistema informatico, di qualsiasi tipo e dimensione, eventualmente collegato a distanza con altri elaboratori, come nel caso dei sistemi telematici. Tra i beni suscettibili di danneggiamento "informatico" la norma menziona anche i dati e i programmi informatici oltre alle informazioni incorporate su un supporto materiale, cartaceo o d'altro tipo.

Il dolo richiesto è un dolo generico, consistente nella volontà di distruggere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibile uno o più dei beni informatici menzionati nella norma, con la consapevolezza che si tratti di beni altrui, ossia di beni la cui integrità costituisce oggetto di un altro interesse meritevole di protezione.

Il reato è perseguitabile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma; in tal caso, è perseguitabile d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

L'art. 635 ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le

condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il reato è perseguitabile d'ufficio.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

L'art. 635 quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per la consumazione del reato, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il reato è perseguitabile d'ufficio.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

L'art. 635 quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo 635 quater c.p. anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; l'effettivo verificarsi della distruzione e del danneggiamento o l'aver concretamente reso, in tutto o in parte, inservibile il sistema informatico o telematico di pubblica utilità, costituisce circostanza aggravante della pena.

In questa previsione, a differenza di quanto stabilito all'art. 635 ter c.p., non vi è più alcun riferimento all'utilizzo da parte di enti pubblici: per la configurazione del reato in oggetto, sarebbe quindi sufficiente che i sistemi aggrediti siano "di pubblica utilità".

La fattispecie è, altresì, aggravata se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il reato è perseguitabile d'ufficio.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Il reato in esame può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto "certificatore qualificato", che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata. Il reato è perseguitabile d'ufficio.

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

La norma in esame è stata introdotta al fine di assicurare un sanzione penale alle diverse forme di falso informatico che, avendo ad oggetto dati registrati nella memoria di un elaboratore o

su un supporto informatico ad esso esterno (disco o nastro magnetico, ottico ecc), non erano riconducibili alle norme sui falsi documentali.

L'art. 491 bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei previste e punite dagli articoli da 476 a 493 c.p..

Il concetto di documento informatico, nell'attuale legislazione, è svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nella possibilità di attribuire allo stesso un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche.

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritieri o non fedelmente riportate.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui.